

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETRAI COMUNALI E PROVINCIALI

SEZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11 DEL 04/02/2004

ORIGINALE

OGGETTO: Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 22.12.2003. Provvedimenti.

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno 04 del mese di FEBBRAIO alle ore 16~~30~~, nella sede della Sezione, convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

<u>N.</u>	<u>COGNOME E NOME</u>		<u>QUALIFICA</u>	<u>P</u>	<u>A</u>
1	ACRI	ANTONIO	<u>PRESIDENTE</u>		X
2	PETROLO	ULDERICO	<u>VICEPRESIDENTE</u>	X	
3	CANDIA	FRANCESCO	<u>COMPONENTE</u>	X	
4	CAPOCASALE	FRANCESCO	<u>COMPONENTE</u>	X	
5	CASCIARO	FRANCESCO	<u>COMPONENTE</u>	X	
6	CIMINO	PEPPINO	<u>COMPONENTE</u>	X	
7	IACUCCI	FRANCESCO	<u>COMPONENTE</u>	X	
8	PIETRAMALA	SERGIO	<u>COMPONENTE</u>	X	

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Responsabile della Sezione dott. Nicola Arena che svolge le funzioni di Segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 22/12/2003, il quale sancisce all'art. 3 *“le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell’Agenzia, sentite le Amministrazioni interessate, ai segretari titolari di sede, solo in via residuale, rispetto all’affidamento di tali incarichi ai segretari in disponibilità eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni e che al segretario cui venga conferito tale incarico spetta un compenso in misura pari all’8% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16/05/2001, ragguagliata al periodo di incarico.*

Ferma restando la disciplina dei commi 1 e 2 e relativamente alle sole supplenze a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite di 30 gg. può essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza per assenza dovuta a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL;

Visto il D.P.R. 465/97, art. 19, comma 2, che sancisce che i segretari collocati in posizione di disponibilità sono utilizzati prioritariamente per le supplenze e reggenze nell’ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla provincia stessa;

Richiamato l’art.17 del vigente CCNL di categoria ai sensi del quale: *“1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997. 2. A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell’Agenzia competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l’elenco dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula. 3. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all’art.13, comma 10, e dell’art.19, comma 14, del DPR n.465/1997”;*

Vista la deliberazione del C. di A. di questa Sezione Regionale n. 20 del 05/02/1999, avente ad oggetto *“ Utilizzo Segretari in disponibilità. Determinazioni”*, in cui si stabiliva che gli incarichi di reggenza e supplenza a scavalco devono essere preventivamente autorizzati da questa Agenzia;

Vista la deliberazione del C. di A. di questa Sezione Regionale n. 56 del 15/03/1999;

Vista la nota di questa Sezione Regionale, n. 369 del 14/02/2001, con cui si invitavano i sigg. Sindaci dei comuni della Calabria a comunicare *“preventivamente ed in tempi ragionevoli a questa Sezione le assenze del segretario proponendo, ove ritenuto, il nominativo del sostituto, onde consentire l’adozione dell’apposito atto di nomina”* ed inoltre ad *“informare il segretario comunale che l’accettazione di incarichi conferiti in maniera difforme dalla disciplina che precede sarà valutata per eventuale avvio di procedimento disciplinare”;*

Considerato che la *ratio* del sistema delineato dalle richiamate disposizioni è agevolare la copertura delle sedi di segreteria vacanti e ridurre l'elevato numero dei segretari in posizione di disponibilità che gravano sul bilancio dell'Agenzia;

Vista la deliberazione del C. di A. dell'Agenzia Nazionale n. 150/99;

Visto il D.P.R. 465/97;

Visto il D. Leg. vo 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto della stipula dell'accordo integrativo di cui in premessa e conseguentemente di non procedere all'autorizzazione di scavalchi per incarichi di reggenze e/o supplenze a segretari titolari di sede oltre i termini stabiliti nell'accordo citato.
2. Di ritenere che il descritto termine negoziale di 30 gg. possa essere superato ove non si possa garantire la funzionalità e la copertura di una determinata sede di segreteria per assenza di segretari in disponibilità che possano assicurare con continuità il servizio.
3. Di non procedere all'autorizzazione di scavalchi non comunicati preventivamente ed in tempi ragionevoli a questa Sezione o in contrasto con le disposizioni di cui in premessa.
4. Di disporre l'avvio di eventuale procedimento disciplinare nei confronti dei segretari che accettino incarichi non conformi alla disciplina oggetto della presente delibera.
5. Di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia Nazionale ed a tutte le Amministrazioni interessate.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Antonio Agri

IL SEGRETARIO

Nicola De Luca

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per il funzionamento del consiglio di Amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è pubblicata in data odierna ai sensi dell'art. 21 del medesimo regolamento all'Albo delle Pubblicazioni e vi rimarrà per otto giorni consecutivi

Catanzaro, li 05 FEB. 2004

Il Segretario

Nicola De Luca